



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e p.c. Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari
permanenti V, VII, X e XII

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 259 del 27 febbraio 2026, concernente: **“Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie) e successive modifiche, relativo al fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza”.** *Esame ai sensi dell’art.55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 118 riunione del 29 aprile 2026, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto, ed ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole al testo assegnato, così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Crea, Colarossi in sostituzione di Mitrano, Maura, Neri, Palazzi, Sabatini e Tripodi.** Astenuti i Consiglieri: **Ciarla e Nobili.**

Si trasmette, in allegato, il testo approvato, oggetto di coordinamento tecnico e formale debitamente autorizzato dalla Commissione, composto da n.3 articoli, ai fini del prosieguo dell’iter legis.

Marco Bertucci

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
MOD 05 SG 25.3.3



Via della Pisana, 1301 00163 Roma - Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 259

CONCERNENTE:

**“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO 2026-2028.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2025, N. 15,
RELATIVO AL FONDO REGIONALE PER LO STATO DI CALAMITÀ E DI
EMERGENZA”**

Art. 1

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, approvato con legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA				
Titolo	Tipologia	2026	2027	2028
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 5.197.015,02	-	-
Totale variazione		+ € 5.197.015,02	-	-

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2026	2027	2028
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	17/2024, art. 3 – Composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle palazzine ATER della Provincia di Rieti	+ € 2.060.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	2	15/2025, art. 45 – Fondo per il restauro e la riqualificazione dei monumenti storici, artistici e culturali	+ € 100.000,00	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza	02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	1	15/2001 – Sicurezza nell'ambito del	+ € 100.000,00	-	-

SPESA						
<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Tit.</i>	<i>Legge reg.</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
			territorio regionale (interv. di parte corrente) - Promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità (art. 2, c. 1, lett. c-bis)			
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	20/2021, art. 13, cc. 8-10 – Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma	+ € 860.000,00	-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	2/2019 – Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP) (contributo straordinario art. 2, c. 2, lett. g), della l.r. 15/2025)	+ € 1.000.000,00	-	-
13 – Tutela della salute	05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	22/2024, art. 13, cc.139-140 - Contributo straordinario al Centro per la medicina di precisione (CMP) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea	+ € 250.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale)	+ € 27.015,02	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio	+ € 800.000,00	-	-

SPESA						
<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Tit.</i>	<i>Legge reg.</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
			2026-2028 (fondo speciale)			

Art. 2

(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza)

1. All'articolo 52 della l.r. 15/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Contributi per il superamento dell'emergenza e per la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi”*;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei territori regionali colpiti da eventi imprevedibili o calamitosi che recano grave disagio per le popolazioni, nel programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” della missione 11 “Soccorso civile”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituiti, rispettivamente, il “Fondo per il superamento dell'emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi – parte corrente” e il “Fondo per il superamento dell'emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi – parte in conto capitale”.

1 *bis*. Le risorse a valere sui fondi previsti nel comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in favore dei comuni per la copertura delle spese concernenti la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il ripristino della viabilità delle infrastrutture pubbliche, necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza del territorio, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza prevista nell'articolo 15 della l.r. 2/2014. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce l'importo massimo finanziabile per ogni tipologia di intervento.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità previste al comma 1, i comuni trasmettono alla direzione regionale competente in materia di lavori pubblici una relazione attestante i danni subiti, la descrizione degli interventi di ripristino previsti e la dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza ovvero, in assenza, idonea documentazione comprovante il grave disagio arrecato alla popolazione. La direzione, accertata la sussistenza dei presupposti di urgenza, provvede all'adozione dei relativi impegni di spesa a valere sulle risorse stanziare ai sensi del comma 3.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente, a:

a) euro 1.500.000,00, per l'anno 2026, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi

e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) euro 1.000.000,00, per l’anno 2026, per gli interventi in conto capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 500.000,00, nel “Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza” di cui al programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e per euro 500.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale.”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.